

**Circolare n°:** 22/2023

**Oggetto:** *Istituzione del Registro Titolari Effettivi: adempimenti comunicativi*

**Sommario:** È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 n. 236 il D.M. 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che attesta l'avvio dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Il decreto prevede che dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni richieste.

Pertanto, **entro il prossimo 11 dicembre 2023** i soggetti obbligati devono comunicare all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto Antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione apposita del registro delle imprese.

Nella presente circolare riepiloghiamo, per sommi capi, i principali aspetti applicativi della disciplina antiriciclaggio, nonché le recenti modalità di comunicazione dei dati al Registro delle Imprese.

**Indice:** \_\_\_\_\_

- P.1 ————— AMBITO SOGGETTIVO
- P.2 ————— AMBITO OGGETTIVO
- P.3 ————— MODALITA' DI COMUNICAZIONE
- P.4 ————— TERMINI DI INVIO
- P.5 ————— CONSULTAZIONE DEI DATI
- P.6 ————— SANZIONI

## AMBITO SOGGETTIVO:

Sono **OBBLIGATI** alla comunicazione e periodico aggiornamento delle informazioni sulla titolarità effettiva:

- **Le società dotate di personalità giuridica:** srl, spa, sapa, società cooperative, società di mutuo soccorso, società consortili;
- **Trust e soggetti affini:** Trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16/10/1989 n. 364, (si tratta di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, secondo quanto disposto dall'art. 73, del Tuir) e gli istituti giuridici affini;
- **Le persone giuridiche private:** fondazioni e associazioni riconosciute che hanno acquisito la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture e presso le regioni e le province autonome, ai sensi del dpr n. 361/2000.

## AMBITO OGGETTIVO:

Sono oggetto di comunicazione le informazioni relative alla **titolarità effettiva** dei soggetti obbligati.

Si ricorda che ai sensi della disciplina in esame (D.lgs 231/2007) il **Titolare Effettivo** è la **persona fisica** che, in ultima istanza, possiede o controlla l'impresa o ne risulta beneficiaria.

Di seguito si indicano per ciascuna fattispecie i criteri prioritari di individuazione del TE:

SOGGETTO OBBLIGATO	CRITERIO
<b>Imprese dotate di personalità giuridica</b>	<p>Proprietà diretta: partecipazione detenuta da PF al capitale superiore al 25%</p> <p>Proprietà indiretta: titolarità di una partecipazione al capitale superiore al 25%, posseduta tramite società controllate/fiduciarie/interposta persona</p> <p>Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;</li> <li>2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;</li> <li>3. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.</li> </ol> <p>Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la</p>

	persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
<b>Persone giuridiche private</b>	Sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione (fondazioni, associazioni riconosciute, ecc.)
<b>Trust/istituti giuridici affini</b>	I titolari effettivi si identificano (da ritenersi cumulativamente) nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Una volta individuato il TE di ciascun soggetto obbligato vanno comunicati i seguenti dati/informazioni:

<b>SOGGETTO OBBLIGATO</b>	<b>DATI</b>
<b>Imprese dotate di personalità giuridica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;</li> <li>Nel caso in cui il titolare effettivo non sia individuato in base all'entità della partecipazione, modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.</li> </ul>
<b>Persone giuridiche private</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codice fiscale e, anche nel caso di variazioni;</li> <li>Denominazione dell'ente;</li> <li>Sede legale e, se diversa, sede amministrativa;</li> <li>Indirizzo PEC.</li> </ul>
<b>Trust/Istituti giuridici affini</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codice fiscale e, anche nel caso di variazioni;</li> <li>Denominazione del trust / istituto giuridico affine;</li> <li>Data / luogo / estremi dell'atto di costituzione del trust / istituto giuridici</li> </ul>

Nella comunicazione è altresì prevista:

- la facoltà di indicazione delle ragioni eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. f) o comma 4, lett. d-bis), D.Lgs. n. 231/2007 (ossia nel caso in cui l'accesso ai dati / informazioni esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace / minore d'età), nonché di un indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
- la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza ai sensi dell'art. 48, DPR n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dalla legislazione penale e civile in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

## SEZIONI DEL REGISTRO:

---

I dati dovranno essere comunicati (tramite il canale **ComUnica**) in due diverse sezioni del registro in relazione alla tipologia di società, ente o trust, oggetto della segnalazione:

- A. Sezione autonoma, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di **imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private**;
- B. Sezione speciale, recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei **trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali**, nonché degli **istituti giuridici affini**, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

## MODALITA' DI COMUNICAZIONE:

---

Le informazioni predette devono essere comunicate all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente:

- dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
- dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

**La comunicazione del TE dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica alla competente CCIAA con istanza firmata digitalmente:**

- da almeno un amministratore;
- dal fondatore/soggetti con rappresentanza dell'ente;
- dal fiduciario, in caso di trust.

L'adempimento può essere assolto mediante il modello TE, utilizzando l'applicativo DIRE disponibile sul sito del Registro delle Imprese. La pratica di comunicazione è esente da imposta di bollo, ma soggetta al pagamento dei diritti di segreteria CCIAA (30 euro).

Per la sottoscrizione digitale del modello non è prevista la delega a terzi; pertanto, ogni soggetto obbligato dovrà dotarsi della firma digitale (se non già disponibile). Soltanto l'invio telematico potrà essere effettuato da un professionista incaricato.

## CONSULTAZIONE DEI DATI:

---

Potranno accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva (**sezione autonoma**):

1. le autorità di vigilanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: MEF, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, etc.);
2. i soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro, Notai, altri), previo accreditamento;
3. il pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, etc..

L'accesso alla **Sezione speciale** è riservato a:

1. le autorità di vigilanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: MEF, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, etc.);
2. i soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro, Notai, altri), ai fini della consultazione sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di legge previsti per l'adeguata Verifica della clientela;
3. da parte di terzi previa richiesta motivata alla CCIAA competente.

La CCIAA competente entro 20 gg dalla richiesta comunica il motivato diniego al richiedente tramite PEC. In assenza di comunicazione entro il termine di 20 gg l'accesso è escluso.

In presenza dell'indicazione (ad esempio Trust) nella prima comunicazione delle ragioni eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso (art. 4 comma 1 lett. e) DM 55/2022), la CCIAA trasmette la richiesta di accesso al controinteressato sulla PEC comunicata.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto controinteressato può trasmettere (a mezzo PEC) una motivata opposizione all'accesso.

Ai fini della valutazione delle circostanze eccezionali che giustificano il diniego all'accesso, la CCIAA tiene conto del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso.

L'accesso ai dati può essere escluso a seguito della valutazione da parte della CCIAA, delle circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato. Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente a mezzo PEC entro 20 giorni dalla richiesta di accesso. In assenza di comunicazione entro il termine di 20 gg l'accesso è escluso.

**TERMINI DI INVIO:** \_\_\_\_\_

Le prime comunicazioni sui dati e sulle informazioni attinenti alle titolarità effettive dovranno essere comunicate al registro entro l'11 DICEMBRE.

Per i soggetti costituiti successivamente all'attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione, la comunicazione va inviata entro 30 giorni:

- Dall'iscrizione nel Registro (per le imprese dotate di personalità giuridica / persone giuridiche private);
- Dalla costituzione (per i trust / istituti giuridici affini).

Sono inoltre previste due ulteriori comunicazioni:

- **Comunicazione confermativa annua:** è prevista la conferma annuale dei dati / informazioni della titolarità effettiva. In particolare, la conferma va comunicata entro 12 mesi dalla prima comunicazione dei dati / informazioni della titolarità effettiva, o dall'ultima comunicazione di variazione / conferma. Per le imprese dotate di personalità giuridica, la conferma può essere presentata contestualmente al deposito del bilancio e allegata alla pratica di deposito del bilancio presso il Registro Imprese;
- **Comunicazione di variazione** dei dati entro 30 gg dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione.

Ogni comunicazione comporta il pagamento di diritti di segreteria CCIAA (30 euro).

**SANZIONI:** \_\_\_\_\_

Il mancato invio dei dati determina le sanzioni di cui all'art. 2630 c.c. in capo agli amministratori della società o ente.

Riproduzione vietata

Alla CCIAA è attribuito il potere di accertamento della violazione dell'obbligo di comunicazione sulla titolarità effettiva e di irrogazione della relativa sanzione (da 103 a 1.032 euro). Se la comunicazione è effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine, la sanzione è ridotta a 1/3.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner STP**  
**Dr. Fabio Pavan**